

COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari



REGOLAMENTO

PER LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Approvato con delibera del C.C. n° 30 del 05/05/2010

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 DIVIETO DI SPORCARE IL SUOLO PUBBLICO

ART. 3 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

ART. 4 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

ART. 5 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

ART. 6 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 7 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART. 8 ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

ART. 9 ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

ART. 10 POZZETTI STRADALI E FONTANE

ART. 11 CONDUZIONE DI ANIMALI

ART. 12 CANTIERI EDILI

ART. 13 RIFIUTI INERTI

ART. 14 DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

ART. 15 DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

ART. 16 DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE EDIFICI, STATUE E MANUFATTI STORICI

ART. 17 MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Art. 2
Divieto di sporcare il suolo pubblico

È vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 3
Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché, delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale ed autorizza, con il presente regolamento, a tal fine i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento ed al lavaggio dei marciapiedi, privati e pubblici, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Art. 4
Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura. Gli operatori devono conferire il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro. L'Amministrazione Comunale provvederà con apposito ordine di servizio del settore competente, ad informare l'ente e/o società concessionaria del servizio attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione. In occasione di fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale e la Società concessionaria del servizio le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Art. 5
Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate e/o gestite da pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute

costantemente pulite dai rispettivi gestori. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura le aree pubbliche o di uso pubblico devono risultare perfettamente pulite.

Art. 6

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, all'ente e/o società concessionaria del servizio, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 7

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare all'ente, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 8

Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite il lancio a mezzo veicoli, salva diversa previsione di legge. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzate.

Altresì, è fatto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

E' vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci e sulle spiagge. E' vietato su tutto il territorio Comunale il lancio di volantini-buoni sconto-biglietti omaggio e materiale simile.

La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette dedicate al materiale pubblicitario o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali.

Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, effettuata nei modi disciplinati dalla presente regolamento, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio Comunale e sui suoli privati.

I trasgressori, aziende committenti e personale reclutato saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per le aziende commissionarie: sanzione da € 100,00 ad € 300,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari : sanzione da € 30,00 ad € 90,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Del presente regolamento deve essere data la massima diffusione presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale.

Copia deve essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed a quanti altri spetti la vigilanza sul rispetto del presente Regolamento.

Art. 9

Attività di carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'ente e/o società concessionaria del servizio., fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 10

Pozzetti stradali e fontane

È vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, fontane e simili. Sanzione: € 200,00 - € 600,00. Per immissione di liquidi € 300,00 – € 1.200,00.

Art. 11

Condizione di animali

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti. Sanzione € 100,00 - € 300,00

Art. 12

Cantieri edili

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 13

Rifiuti inerti

È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Il conferimento deve avvenire presso discariche all'uopo autorizzate o presso appositi punti di raccolta predisposti dall'ente e/o società concessionaria del servizio. Sanzione € 200,00 - € 600,00

Art. 14

Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia. È altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell'ente e/o società concessionaria del servizio le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi. Sanzione € 50,00 - € 300,00

Art. 15

Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche

È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché, fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. Sanzione € 50,00 - € 300,00

Art. 16

Divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici

È vietato imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici. I soggetti che hanno imbrattato con scritte e graffiti i palazzi e quanto altro riportato nel presente articolo avranno l'obbligo di provvedere a proprie cura e spese alla ripulitura ed al ripristino dei manufatti imbrattati. È fatto obbligo ai proprietari di provvedere al rispetto delle norme del decoro urbano. Sanzione € 400,00 - € 1.200,00

Art. 17

Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi, ecc) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia, l'ente e/o società concessionaria del servizio, provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, indipendentemente dalla natura della concessione dello spazio pubblico interessato, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati. Per l'allestimento di espositori, gazebo, tende ed altri è vietata ogni forma di ancoraggio diversa dai pesi e comunque è fatto divieto di perforare, o danneggiare le pavimentazioni. Sanzione € 50,00 - € 300,00

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.